

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 529

VISTA la legge 09.05.89, n.168;

VISTO il D.P.R. 09.05.94, n.487 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. 06.09.01, n.368 e s.m.i.;

VISTI i CCNL Comparto Università vigenti;

VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D.

n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12;

VISTO il D.S.G. n.222 del 31.05.13, con il quale sono stati emanati i Regolamenti SISSA per

l'accesso all'impiego a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale tecnico amministrativo presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di

Trieste;

INFORMATA la Parte Sindacale:

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza

del 27.10.14;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1 Viene emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo presso la SISSA, allegato 1 al presente Decreto.
- Art.2 Viene emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per l'accesso all'impiego a tempo determinato del personale tecnico amministrativo presso la SISSA, allegato 2 al presente Decreto.
- Art.3 I Regolamenti di cui agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento sostituiscono integralmente i Regolamenti per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale tecnico amministrativo presso la SISSA emanati con D.S.G. n.222 del 31.05.13.
- Art.4 Dei Regolamenti emanati con il presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

3 0 OTT. 2014

Trieste. 3 U

/) IL DIRETTORE prof. Guido Martinelli

Hillense

as

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico amministrativo presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, di seguito denominata SISSA o Scuola – a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale.

Le procedure vengono attivate previa verifica della compatibilità di bilancio e dei vincoli autorizzatori di varie tipologie previste per le Pubbliche Amministrazioni e per le Università in particolare ed in coerenza con la programmazione delle assunzioni.

Art. 2 - Modalità di accesso

Le procedure sono mirate all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, delle professionalità specialistiche nei vari settori in cui il dipendente sarà tenuto ad operare in relazione alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, nonché delle attitudini generali ad acquisirle. Le procedure avvengono con una delle seguenti modalità:

- a) per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Servizio Provinciale per l'Impiego per la categoria "B";
- c) mediante prova idoneativa degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12.3.1999, n. 68.

L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale. L'accesso può inoltre avvenire nella posizione B3 per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti.

In relazione a quanto sopra l'accesso alle varie categorie è stabilito secondo le procedure sottoindicate:

1. Categoria B:

- o categoria B1:
- a) mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente come previsto dal'art. 35 c. 1 lett. b) del D.L.vo 165/01 e ss.mm.ii.

b) mediante selezione degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui agli artt. 1 e 18 della L. 12/3/99, n. 68 secondo le modalità e nei limiti delle vigenti disposizioni.

Categoria B3: per la copertura di particolari professionalità
 mediante selezione per esami consistenti in una prova pratica attitudinale ed in un colloquio.

2. Categoria C:

mediante concorso per esami o per titoli ed esami; gli esami consistono in una prova a contenuto teoricopratico ed in un colloquio.

3. Categoria D:

mediante concorso per esami o per titoli ed esami; gli esami consistono in una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio.

4. Categoria EP:

mediante la procedura del concorso pubblico per titoli ed esami; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una anche a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso

Le assunzioni di personale, amministrativo e tecnico, presso la SISSA fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, con esclusione delle limitazioni relative alla cittadinanza, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole od istituti di Stato o privati legalmente riconosciuti:

1. Categoria B:

- a. posizione economica B1: assolvimento dell'obbligo scolastico
- posizione economica B 3: titolo di studio di scuola dell'obbligo più attestato di frequenza o qualificazione professionale inerente al posto messo a selezione (il titolo di studio superiore non riassorbe la citata frequenza o qualificazione a meno che non si tratti di inserimento di categorie privilegiate, ex L. 68/99)

2. Categoria C: *

diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale

3. Categoria D: *

Diploma di laurea

Per laurea si intende:

- o diploma di laurea (ordinamento previgente al DM 509/1999 e DM 270/2004)
- o diploma universitario istituito ai sensi della L. 19/11/1990, n. 341
- o diploma di laurea triennale (conseguito ai sensi del DM. 509/1999 o ai sensi del DM 270/2004)
- o diploma di laurea specialistica (conseguito ai sensi del DM. 509/1999)
- o diploma di laurea magistrale (conseguita ai sensi del DM 270/2004)

4. Categoria EP: *

Laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale

Più specificatamente:

- o diploma di laurea (ordinamento previgente al DM 509/1999 e DM 270/2004) più due anni di attività lavorativa
- o diploma universitario istituito ai sensi della L. 19/11/1990, n. 341 più quattro anni di attività lavorativa
- o diploma di laurea triennale (conseguito ai sensi del DM. 509/1999 o ai sensi del DM 270/2004) più quattro anni di attività lavorativa
- o diploma di laurea specialistica (conseguito ai sensi del DM. 509/1999) più due anni di attività lavorativa
- o diploma di laurea magistrale (conseguita ai sensi del DM 270/2004) più due anni di attività lavorativa.

L'attività lavorativa richiesta deve essere prestata almeno in categoria D o equiparate presso amministrazioni pubbliche o aziende private e attinenti alla professionalità richiesta.

La particolare qualificazione professionale viene attestata da titoli post-universitari, quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso, ovvero da precedente attività lavorativa di durata almeno biennale attinente alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione.

* Ai sensi dell'art. 80, c. 4, del CCNL Università 2006/09, per l'accesso ad ogni categoria possono essere richiesti oltre ai titoli di studio suddetti, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa del posto messo a selezione.

I bandi di selezione indicano i titoli di studio richiesti per la partecipazione alle selezioni in relazione alla specificità dei posti per i quali sono indette le selezioni.

Art. 4 - Bandi di concorso

I concorsi sono indetti con decreto del Segretario Generale in esecuzione della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e su parere del Senato Accademico della Scuola e di essi viene data pubblicità per via telematica oltre che mediante affissione all'Albo telematico della Scuola.

I concorsi, in forma integrale del bando o mediante avviso di emissione bando, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando di concorso integrale sarà pubblicato sul sito Web della Scuola.

I bandi di concorso, oltre a definire il procedimento concorsuale con riferimento alle ipotesi di cui ai punti da 2 a 4 dell'articolo 2 del presente regolamento, possono stabilire che la prova scritta, o una delle due prove scritte, laddove previste, consista in un tema, in una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla o in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

I bandi di concorso delineano le professionalità richieste e stabiliscono i contenuti delle prove d'esame indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del posto da coprire nonché l'attitudine relazionale e motivazionale.

In ogni caso sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e della capacità d'utilizzo dei sistemi informatici per quanto richiesto, nello svolgimento delle prove scritte o teorico-pratiche e/o in sede di prova orale.

I bandi di concorso possono prevedere il numero degli aspiranti oltre il quale si potrà procedere ad una preselezione secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riserve dei posti a favore di determinate categorie, del trattamento dei dati personali ed del rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Le Commissioni devono concludere i loro lavori entro sei mesi dall'inizio delle prove. Il Segretario Generale per una sola volta, e per non più di quattro mesi, può prorogare il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Art. 5 – Presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché per favorire la più ampia partecipazione alle selezioni, i bandi possono prevedere la possibilità di iscrizione on line disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa; tale previsione potrà essere attuata anche attraverso convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 6 - Valutazione titoli

Nei bandi di concorso per titoli ed esami il punteggio massimo attribuibile al complesso dei titoli non può superare il 30% del punteggio complessivo a disposizione.

A seconda delle caratteristiche proprie del posto messo a concorso, le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

- a) titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato) non potranno essere valutati i titoli di studio conseguiti con la votazione minima in quanto requisito per l'accesso;
- anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività;
- c) attività di collaborazione coordinata e continuativa presso amministrazioni del comparto universitario, purché l'oggetto della prestazione sia inerente alla categoria e all'area messa a concorso;
- d) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto b);
- e) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
- f) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale;
- g) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da organismi privati purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale;
- h) incarichi didattici (incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università) in particolare attività di docenza in corsi di formazione rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni;
- i) attività professionali (diversi da quelli di cui ai punti b) e d) ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere);
- i) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.

I titoli di cui alle precedenti lettere da b) a j), per essere presi in considerazione dovranno essere comunque attinenti e qualificanti rispetto al posto messo a concorso.

I titoli potranno formare oggetto di valutazione solo a condizione d'essere documentati in modo certo.

Il bando, in relazione alle caratteristiche proprie del posto messo a concorso, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Almeno tre delle categorie sopra elencate, scelte in funzione delle caratteristiche del posto da ricoprire, debbono essere comprese tra quelle previste dal bando.

I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e del rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art. 7 - Modalità di presentazione dei titoli

Al fine della valutazione dei titoli – ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza – i candidati devono comprovare il possesso mediante una delle seguenti modalità:

- a) produzione di dichiarazione resa in apposito modulo allegato all'istanza di ammissione al concorso in sostituzione delle normali certificazioni, nella quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari, a pena di non valutazione;
- b) produzione in fotocopia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che ne attesti l'autenticità all'originale;
- c) produzione in originale o fotocopia autenticata.

Le pubblicazioni, ove previste fra i titoli valutabili, al fine di permettere alla commissione un giudizio sul contenuto, non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva. Pertanto le stesse – ai fini della valutazione – devono essere allegate con una delle modalità previste ai punti b) o c) del precedente comma del presente articolo. Le Commissioni non valuteranno i titoli non documentati adeguatamente e secondo le modalità indicate.

L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del punto a) del comma 1 del presente articolo al momento dell'assunzione in servizio, ovvero in caso sussistano ragionevoli o fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Art. 8 – Contributo spese a carico dei candidati

Il candidato che intenda partecipare alla selezione pubblica da categoria "C" alla categoria "EP" è tenuto a versare un contributo, non rimborsabile, per la partecipazione alla selezione, ove prevista dal bando.

L'attestato di versamento, contenente l'esatto riferimento alla procedura, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 9 - Preselezione

La preselezione si effettuerà mediante un test basato anche su domande, con indicate risposte multiple, da svolgersi in un tempo predeterminato, che potrà essere predisposto, ai sensi dell'art.7, comma 2-bis D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, da azienda specializzata in selezione di personale.

Le domande saranno intese a valutare la cultura generale nonché l'attitudine e la professionalità del candidato rispetto alle caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso.

La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta la rinuncia alla partecipazione al concorso e quindi l'esclusione dalle fasi successive.

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 10 - Svolgimento delle prove e relative valutazioni

Il diario delle prove scritte ed orali, o della data della preselezione ove prevista, sarà indicato nel bando di concorso o comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Il diario delle prove orali, se non indicato nel bando, verrà comunicato al singolo candidato ammesso con un preavviso di almeno venti giorni.

La durata delle prove scritte sarà individuata dalla Commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare in relazione alla complessità, ai contenuti da trattare ed al livello di approfondimento richiesto.

Verranno considerate superate con esito positivo le prove in cui il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

In caso di più prove il candidato dovrà riportare la votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna di esse.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teoricopratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

La prova orale, qualora effettuata dalla Commissione esaminatrice integrata così come previsto al successivo art.12 del presente regolamento, prevederà l'attribuzione di un punteggio, non superiore al 30% dei punti a disposizione per la prova stessa, da assegnare sulla base di una valutazione effettuata con riferimento alle caratteristiche attitudinali ed alla maturità del candidato in relazione alla natura del posto da ricoprire.

Art. 11 - Concorso per titoli ed esami

Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri è effettuata dopo tutte le prove scritte o pratiche previste e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto tutte le prove previste.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame come esplicitato nel comma 5 dell'art.10 del presente regolamento e secondo la partizione dei punteggi previste dal bando di concorso.

Art. 12 - Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Segretario Generale e vengono rese pubbliche mediante inserimento nel sito Web della Scuola.

Sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo.

Nel rispetto di tali principi e di quanto specificatamente previsto nell' articolo 10 del presente regolamento, esse, in particolare, sono così composte:

- a) Dal Presidente scelto, oltre che fra i soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) del DPR 487/94 fra i Dirigenti, fra le categorie EP, oppure fra i Professori di I o II fascia o Ricercatori, per i posti corrispondenti o superiori alla categoria C. La Presidenza delle Commissioni di riscontro dell'idoneità dei nominativi avviati a selezione, nei casi in cui questa è prevista, può essere altresì attribuita ad un impiegato di categoria EP o categoria D.
- b) Da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
- c) Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato dell'area amministrativo di categoria non inferiore alla C per i concorsi di categoria B e di categoria non inferiore alla D per i concorsi di categoria C e superiori.
- d) Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

La Commissione può essere integrata da un esperto in selezione di personale al quale compete l'elaborazione dei quesiti, da formulare in sede di prova orale, testanti le caratteristiche indicate all'art. 4 del presente regolamento.

Può far parte della Commissione anche il personale in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.

Possono essere nominati in via definitiva i membri supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di categoria non inferiore alla D, e costituita da due impiegati di categoria non inferiore alla C e da un segretario verbalizzante scelto tra gli impiegati di qualifica non inferiore alla C.

Le Commissioni giudicatrici possono avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione rilasciata dal Segretario Generale.

Art. 13 - Graduatorie di merito

Con decreto del Segretario Generale sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori.

Le graduatorie sono formate dalle Commissioni nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 487/94 e s.m.i.

In caso di parità di merito il bando prevede i seguenti titoli di preferenza, dopo quelli già previsti dalla normativa in vigore:

- 1. la miglior media riportata nelle prove scritte;
- 2. il voto più alto a livello di titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione al concorso;
- 3. la minore età.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito Web della SISSA. Di tale pubblicazione sarà data pubblicità anche mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale all'albo ufficiale della Scuola, decorre il termine per eventuali impugnative.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di approvazione della stessa, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aggiunta a quelli di cui ai bandi ai quali si riferiscono le graduatorie in parola.

Tali graduatorie potranno essere altresì utilizzate al fine della costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Gli ulteriori rapporti di lavoro costituiti in aggiunta a quelli per cui erano stati formulati i bandi di concorso possono essere sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Art. 14 - Convenzioni

La Scuola, al fine di razionalizzare le tempistiche concorsuali per soddisfare il proprio fabbisogno di personale potrà stipulare specifiche convenzioni con altre Università. Dette convenzioni potranno prevedere tutte, o solo alcune delle seguenti casistiche:

- a) indizione di concorsi unici alle cui graduatorie accederanno le Università convenzionate;
- b) accesso alle graduatorie di altre Università;
- c) utilizzo da parte di altre Università delle proprie graduatorie.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento (esempio pubblicità dei bandi, adempimenti delle Commissioni, riserve per particolari categorie di soggetti previste da norme di carattere generale, precedenze, ecc.) continuano a trovare applicazione le norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme disciplinanti lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel C.C.N.L. del Comparto Università nel tempo vigenti.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Art. 1 – Oggetto

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di seguito denominata SISSA o Scuola, può effettuare assunzioni a tempo determinato – a tempo pieno e a tempo parziale – per una durata contrattuale non inferiore ad un anno e non superiore ai limiti previsti dalle norme vigenti nei seguenti casi:

- a. per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca;
- b. per l'attivazione e l'evoluzione di infrastrutture tecniche complesse;
- c. per attività connesse alla realizzazione di progetti finalizzati di interesse della Scuola tesi al potenziamento e all'innovazione dei servizi rivolti all'utenza.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 368/01, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo.

La realizzazione del programma o del progetto, la scadenza del contratto o comunque il compimento del termine comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.

I contratti possono essere prorogati per una sola volta e comunque non potranno superare i limiti complessivi previsti dalle norme vigenti.

Le assunzioni effettuate ai sensi del presente regolamento sono al di fuori della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo.

Le assunzioni a tempo determinato devono avvenire nei limiti e in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 2 – Modalità di reclutamento

L'assunzione del personale a tempo determinato ha luogo, ove possibile, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato senza che questo modifichi la collocazione in graduatoria per il tempo indeterminato. In mancanza di idonee graduatorie si procedere ad una selezione pubblica.

Della selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato sarà data idonea pubblicità mediante avviso sul sito Web e all'Albo Ufficiale della Scuola per almeno venti giorni e con eventuali ulteriori modalità individuate dai proponenti.

Il personale è reclutato mediante prova selettiva consistente in prove scritte o pratiche (tema o risposte sintetiche a quesiti o soluzione di tests prestabiliti) integrate da un colloquio o in un solo colloquio sulle tematiche inerenti alle mansioni da svolgere.

Può essere prevista anche la valutazione dei titoli.

Il calendario delle prove d'esame è indicato ove possibile nell'avviso di selezione nel rispetto dei termini di preavviso vigenti per il personale a tempo indeterminato.

Si applicano alle selezioni per il personale a tempo determinato tutte le regole previste per i concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato (formazione delle Commissioni, lavori delle Commissioni, superamento delle prove, ecc.).

Art. 3 – Graduatorie

I candidati che avranno superato con esito positivo la prova selettiva saranno inseriti nella graduatoria che potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi nell'ambito dei tre anni di validità che decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola del decreto di approvazione atti.

Dalla predetta data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 368/01 il lavoratore non potrà essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato prima del decorso di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza del contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore ai sei mesi.

Art. 4 - Modalità di scorrimento delle graduatorie

Le graduatorie di merito delle selezioni pubbliche per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato vengono utilizzate un'unica volta mediante chiamata degli idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.

La rinuncia alla proposta di lavoro da parte del candidato comporta l'esclusione dello stesso dalla graduatoria, fatto salvo il caso di cui al comma successivo.

Nel caso in cui, al momento della chiamata a tempo determinato, il candidato risulti impossibilitato ad accogliere l'offerta di lavoro in quanto già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Scuola, manterrà il posizionamento in graduatoria al fine di poter essere richiamato per una sola volta alla scadenza del suo rapporto in essere.

Si considera esaurita una graduatoria nel caso in cui tutti gli idonei siano stati chiamati ed i candidati mantenuti in graduatoria ai sensi del comma 3 non siano immediatamente riconvocabili permanendo il loro rapporto di lavoro con la Scuola.

La graduatoria esaurita può essere ricostituita per un'unica volta riammettendo, in ordine di merito, gli idonei con i quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a sei mesi, nonché i candidati di cui al comma 3.

Qualora tutti i candidati della graduatoria ricostituita siano stati convocati, la stessa rimarrà efficace fino alla scadenza di validità di cui all'art. 3 unicamente per la convocazione dei candidati mantenuti in graduatoria ai sensi del comma 3, qualora il loro rapporto di lavoro in atto con la Scuola si concluda prima di tale termine.

Analoghe modalità si applicano in caso di copertura di posti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per la copertura di posti a tempo indeterminato, ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5 - Condizioni generali del contratto

Il contratto individuale dovrà specificare la durata, l'orario di lavoro, l'attività lavorativa, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto.

Il lavoratore assunto a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova in ragione di un mese per ogni anno di durata del contratto stipulato con un massimo di tre mesi.

Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma precedente, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Al lavoratore spetta comunque la retribuzione per le prestazioni effettivamente rese.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

L'Amministrazione non può trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato dalla decorrenza del contratto.

Art. 6 – Procedure di attivazione del contratto

L'assunzione di personale a tempo determinato di cui al presente regolamento è disposta sulla base dell'accertata disponibilità nel bilancio.

Art. 7 – Cause di risoluzione automatica del contratto senza obbligo di preavviso

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale nonché nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Norma di rinvio

Salvo quanto diversamente disposto dalle norme legislative nazionali, dal presente regolamento, e dai Contratti Collettivi Integrativi, ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica in generale, in quanto compatibile, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro valido per il personale tecnico amministrativo universitario assunto a tempo indeterminato.

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento sono disciplinati, inoltre, dalle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro a tempo determinato, dall'art. 36, comma 4, del D.L.vo 165/01, nonchè dalle norme del presente regolamento.